

OGGETTO: **COMPATIBILITÀ DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI REDDITO. PRECISAZIONI INPS**

Gli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 1 del d.lgs. 22/2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il percettore dell'indennità di disoccupazione NASpI conserva il diritto a tale prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto (CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015).

In particolare, l'art. 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l'art. 10 disciplina, invece, il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La circolare INPS 94/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 10/2015) ha fornito le prime istruzioni operative in materia, confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l'accezione già adottata rispetto all'indennità di disoccupazione ASpI, secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell'instaurazione *ex novo*, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l'indennità NASpI.

La circolare INPS 142/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 16/2015) ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate, aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (abrogato peraltro dal d.l. 25/2017, convertito dalla legge 49/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2017), di lavoro intermittente, di lavoro all'estero e di emolumenti derivanti dall'espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

Infine, con la circolare 174 del 23 novembre scorso, l'INPS ha diramato i seguenti chiarimenti in merito alle ipotesi di svolgimento, da parte del percettore dell'indennità di disoccupazione, di attività non formalmente inquadrata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma che danno comunque luogo a una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione.

Compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

L'art. 50, comma 1 lett. c) del d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.

L'art. 67, lett. m) del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale – pur a fronte

dell'assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente – non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, **le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.**

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) – essendo stata l'attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 7 della legge 81/2017 – trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. **Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.**

In tale caso il **beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS** entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.

Compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

L'art. 54 bis del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 disciplina le **prestazioni di lavoro occasionali**, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2017).

In particolare, il comma 1, lett. a) dell'art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, **intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.** Il successivo comma 4 prevede, tra l'altro, che **i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.**

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

Si richiama, infine, il comma 8 dell'articolo 54 bis, il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

Nell'ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. 22/2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria, a specifiche casse non gestite dall'INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASpI e il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l'iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 88/1989, è erogabile. Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell'ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art. 10.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

L'art. 50, comma 1, lett. c) bis del T.U.I.R. stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l'altro, *“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,alla partecipazione a collegi e commissioni, sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”*.

Ciò premesso, nell'ipotesi di svolgimento, da parte del percettore di indennità di disoccupazione, delle suddette funzioni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

Preliminarmente e in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l'articolo 44, lett. e) del T.U.I.R. considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. In detta fattispecie, **ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.**

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall'attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

(A) Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitudine e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all'art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell'importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

(B) Soci di società di capitali

Ai soci di società per azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l'Agricoltura, non è applicabile la previsione dell'art. 10 del d.lgs. 22/2015 che disciplina l'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti, non è applicabile – in assenza di svolgimento di attività lavorativa – la previsione del richiamato art. 10 del d.lgs. 22/2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.

Diversamente, per quanto attiene ai **soci di società a responsabilità limitata**, si osserva quanto segue. **È iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l'Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.**

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in quest'ultimo caso è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Effetti dell'iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

L'iscrizione ad albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.

Pur in presenza di impegno, dichiarato dal disoccupato nella domanda di prestazione di disoccupazione, a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda medesima – in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta –, sarà cura della struttura territoriale dell'INPS, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato.

Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare a essere erogata.

La presenza di iscrizione ad albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare di per se stesse lo svolgimento di attività lavorativa, richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione.

In attesa dell'adeguamento sarà cura delle strutture territoriali dell'INPS – ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l'iscrizione a un albo professionale, e tuttavia queste situazioni risultino dal fascicolo soggetto in sede di istruttoria – verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. È infatti possibile che quest'ultimo abbia omissso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.

Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.

Ove le suddette verifiche accertino, invece, un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest'ultima non potrà essere erogata.

Incentivo all'autoimprenditorialità***Attività per le quali l'incentivo può essere riconosciuto***

L'art. 8 del d.lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l'incentivo in argomento.

- Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

- costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l'intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell'unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l'unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest'ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente può ottenere l'incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
- costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c o s.a.s.) – in analogia peraltro a quanto era già previsto per l'istituto dell'anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ. INPS 70/1996) –, in quanto il reddito derivante dall'attività svolta dal socio nell'ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.), per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall'attività in ambito societario, qualificato anch'esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo all'autoimprenditorialità.

Adempimenti del richiedente

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al d.l. 7/2007, convertito in legge 40/2007.

Le domande intese a ottenere l'incentivo all'autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.